

COMUNE DI PALAGIANO

PARTE 01

ELEMENTI COSTITUTIVI, FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI PALAGIANO, ENTE A COMPETENZA GENERALE ED AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI, E' ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ESERCITANDO LE FUNZIONI PROPRIE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO, REGIONE O PROVINCIA ALLO SCOPO DI GARANTIRE UN AUTOGOVERNO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DI OGNI SQUILIBRIO E DISUGUAGLIANZA.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI ALLA LEGGE E AL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE RAPPRESENTA I PROPRI CITTADINI, NE CURA GLI INTERESSI E FORMA IL PROGETTO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE AL FINE DI FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE SI IMPEGNA ALLA TUTELA DEI VALORI SOCIALI DI CUI LA COMUNITA' E' ESPRESSIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VALORI DELLA FAMIGLIA ISPIRANDOSI AI VALORI ED OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA VITA AMMINISTRATIVA.

03. LA SFERA DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

04. IL COMUNE FAVORISCE ED INCENTIVA IL VOLONTARIATO, GARANTENDO ACCESSO PRIVILEGIATO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN TALE SETTORE, PURCHE' LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

05. IL COMUNE CURA LO SVILUPPO ECONOMICO NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E COMUNALE ADOTTANDO PIANI DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L' OCCUPAZIONE ANCHE MEDIANTE SOCIETA' DI INCENTIVO. A TAL FINE IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE SOCIETA' DI INCENTIVO A SECONDA DELLE ESIGENZE E NELLE FORME DELLE SOCIETA' CIVILISTICHE, ESCLUSA LA SOCIETA' DI PERSONA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, TURISTICHE ED, IN PARTICOLARE, AGRICOLE.

06. IL COMUNE SI PONE QUALE STRUMENTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO, PROMUOVENDO ALTRESI' LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO, AL FINE DI ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DI VITA E DI INCENTIVARE L' AFFLUENZA TURISTICA.

07. IL COMUNE DI PALAGIANO MIRA IL CONSEGUIMENTO DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E ALLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I

CITTADINI ALLA VITA POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONE POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI, SOCIALI E FINALIZZA LA SUA ATTIVITA':

A) ALLA CRESCITA DELLA COMUNITA' LOCALE, ATTRAVERSO LA SCUOLA INTESA COME ISTITUTO PROMOTORE DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA PERSONA E DELLA TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA;

B) ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA SCUOLA MIGLIORANDONE LE STRUTTURE E CURANDO GLI SCOLARI MERITEVOLI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE;

C) A FAVORIRE LE INIZIATIVE CULTURALI ED ECONOMICHE PROPOSTE DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E NAZIONALI, PROMUOVENDO ANCHE CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'AVVIO DI GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PUGLIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA A COORDINARE LA PROPRIA AZIONE CON QUELLA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI, AL FINE DI OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE, RIDURRE LE SPESE ED ACCORPARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BACINI ULTRA COMUNALI.

ART. 04

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI PALAGIANO E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' SITO NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO.

03. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGONO NELLA SEDE DEL CENTRO POLIVALENTE SITO IN CORSO LENNE O COMUNQUE IN ALTRE SEDI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA

FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. IL COMUNE PROVVEDERA' A REPERIRE IDONEO LOCALE ONDE CONSENTIRE LA VISIONE DELLE DELIBERAZIONI EMESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE E, CON SUCCESSIVO REGOLAMENTO, NE DISCIPLINERA' L'ACCESSO LA VISIONE E LA RICHIESTA DELLE STESSE.

05. ALL'ALBO PRETORIO SITO NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO SONO AFFISSE ANCHE LE CONCESSIONI EDILIZIE CHE VENGONO RILASCIATE.

06. COPIA DI OGNI ATTO AMMINISTRATIVO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEVE ESSERE DEPOSITATA NELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE A LIBERA VISIONE.

07. SALVO CHE LA LEGGE, LO STATUTO E I REGOLAMENTI NON PREVEDANO DIVERSO TERMINE, OGNI ATTO AMMINISTRATIVO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO VI DEVE RIMANERE AFFISSO PER ALMENO VENTI GIORNI DECORRENTI DALLA STESSA AFFISSIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE, NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI PALAGIANO" E CON LO STEMMA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATE DAL SINDACO O SUO DELEGATO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI SALVO PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL GONFALONE E' COSTITUITO DA UN DRAPPO GIALLO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: "COMUNE DI PALAGIANO". LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO GIALLO CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTE E NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

05. LO STEMMA E' D'AZZURRO AL TRAMPOLIÈRE D'ORO CON LA ZAMPA SINISTRA SOLLEVATA. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

TITOLO 02

FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO LOCALE E CHE COMUNQUE NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER

ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24.07.77 N. 616 IN CONFORMITA' ALL'APPOSITO REGOLAMENTO VIGENTE.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 01 IL CONSIGLIO COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PER GLI ANZIANI, PER GLI INABILI, PER I MINORI E PER L'INFANZIA.

03. IL SINDACO O SUO DELEGATO SI AVVALGONO, NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O CARITA'.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE A FACILITARE E ASSICURARE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI SCOLASTICI MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 10

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24.07.77 N. 616)

B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 DEL D.P.R. 24.07.77 N. 616)

C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 DEL D.P.R. 24.07.77 N. 616) .

02. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

03. IL COMUNE TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI E UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

04. IL COMUNE SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, NONCHE' TUTTE QUELLE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA PESCA, COMMERCIO E NAUTICA DA DIPORTO.

05. IL COMUNE VALORIZZA LE RISORSE DELLA COMUNITA' LOCALE E PRINCIPALMENTE PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA LOCALE.

ART. 11

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE PROMUOVE LA STESURA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE E OGNI ALTRO STRUMENTO URBANISTICO DI TIPO GENERALE O ATTUATIVO. IN PARTICOLARE PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA UTILIZZARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

02. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICI, NEL RISPETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

03. IL COMUNE REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE AL CITTADINO IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE NEL RISPETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

04. IL COMUNE PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI.

05. IL COMUNE ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATI AI BISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, UTILIZZANDO A TAL FINE GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

07. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESISTICO-AMBIENTALE, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'. DEFINISCE ALTRESI' IL CENTRO STORICO ATTRAVERSO IL P.R.G. .

08. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI, LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DI EMISSIONI GASSOSE E SONORE.

09. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI AI FINI DELLA TUTELA DEL SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE E DELL'ATMOSFERA DA QUALSIASI FORMA DI INQUINAMENTO.

ART. 12

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI.

02. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT AMATORIALE, DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 .

04. IL COMUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PUO' ALTRESI', CON APPOSITA CONVENZIONE, CONCEDERE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE AD ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

ART. 13

FUNZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

01. IL COMUNE PROMUOVE IL RILANCIO ED IL POTENZIAMENTO DELLE LOCALI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI, AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA E LA ECONOMIA DELLE STESSE.

02. IL COMUNE PROMUOVE L'INDIVIDUAZIONE, NEL TERRITORIO COMUNALE, DELLE AREE A VOCAZIONE AGRO-TURISTICA.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO E NE CURA LA ELETTRIFICAZIONE, IL SERVIZIO TELEFONICO, LA SISTEMAZIONE DELLA RETE STRADALE-RURALE PROGRAMMANDO QUANTO OCCORRE CON ALTRI ENTI AVENTI COMPETENZA IN MATERIA.

TITOLO 03

COMPITI DEL COMUNE

ART. 14

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I PROPRI SERVIZI AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE, STATISTICI E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A CARICO DELLA STESSA NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE PARTECIPAZIONE POPOLARE ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

TITOLO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 15

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. AI CITTADINI SONO INOLTRE CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI

TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI, SEMPRE NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALI, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

03. AL FINE DI CONTRIBUIRE AL SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE CHE IMPEDISCONO LA ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA' DI CONDIZIONE TRA L'UOMO E LA DONNA E' COSTITUITA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA DONNE IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI FEMMINILI CON COMPITI DI ANALISI, PROPOSTE ED INIZIATIVE. IL REGOLAMENTO DETERMINA COMPOSIZIONE E ORGANI DELLA COMMISSIONE E DISCIPLINA IL SUO FUNZIONAMENTO.

04. E' ISTITUITO UN ALBO OVE VENGONO ISCRITTI A DOMANDA GLI ORGANI ASSOCIATIVI OPERANTI NEL COMUNE.

05. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I TEMPI E LE FORME PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE DEI CITTADINI.

ART. 16

FORME DI CONSULTAZIONE

01. LE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE SONO:

- A) ASSEMBLEE PUBBLICHE;
- B) ISTANZE ED INTERROGAZIONI;
- C) PETIZIONI;
- D) PROPOSTE;
- E) REFERENDUM;
- F) CONSULTAZIONI POPOLARI.

ART. 17

ASSEMBLEE PUBBLICHE

01. POSSONO ESSERE INDETTE DA QUALSIASI CITTADINO ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DEL COMUNE DI PALAGIANO, DANDO AVVISO AL SINDACO ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

02. POSSONO ESSERE ALTRESI' INDETTE DA PARTE DELLA GIUNTA A MEZZO DEL SINDACO.

ART. 18

ISTANZE ED INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE E INTERROGAZIONI, CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI O SU DETERMINATI COMPORTAMENTI DELLA ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO TRASMETTE PER CONOSCENZA ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DI RICEZIONE, LA RICHIESTA O LA INTERROGAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E ALL'ASSESSORE EVENTUALMENTE INTERESSATO, NONCHE' AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LA RISPOSTA DEVE ESSERE FORNITA IN FORMA SCRITTA O IN ALTRA FORMA IDONEA E DEV'ESSERE INVIATA AL DOMICILIO INDICATO NELLA STESSA ISTANZA O INTERROGAZIONE. SE IL DOMICILIO MANCHI O E' DIFFICOLTOSA LA NOTIFICA PER IL NUMERO DEI RICHIEDENTI, LA RISPOSTA E' AFFISSA, PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, ALL'ALBO PRETORIO, E COPIA DELLA

STESSA E' DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA COMUNALE A LIBERA VISIONE DI OGNI INTERESSATO COME PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I TEMPI E LE MODALITA' PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE DEI CITTADINI.

ART. 19

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AL SINDACO O AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL SINDACO TRASMETTE, ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA RICEZIONE, COPIA DELLA PETIZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DETERMINA LA PROCEDURA DELLE PETIZIONI, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E

L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN TALE ULTIMA IPOTESI IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO, COMUNICATO AI CAPIGRUPPO, PUBBLICIZZATO MEDIANTE

AFFISSIONE INTEGRALE ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI E DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA COMUNALE A VISIONE DI OGNI CITTADINO INTERESSATO.

04. DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO SI DARA' COMUNICAZIONE PERSONALE SOLO SE NELLA PETIZIONE VIENE INDICATO IL SOGGETTO CUI INVIARE LA RISPOSTA.

05. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

06. SE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA L'ORGANO COMPETENTE NON HA INIZIATO LA TRATTAZIONE DELLA PETIZIONE, OGNI CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, CHIEDENDO RAGIONE DEL RITARDO E, IN TALE IPOTESI, IL SINDACO E' TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LA PROCEDURA E' SEMPRE CHIUSA CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

08. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE PROVVEDE A DISCIPLINARE LE FORME E I TEMPI, NONCHE' QUANTO ALTRO OCCORRA A GARANTIRE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE POPOLARE DEI CITTADINI.

ART. 20

PROPOSTE

01. E' CONSENTITO AD UN NUMERO DI ELETTORI PARI AL 25% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE LEGALMENTE AUTENTICATA, DI AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA CONSILIARE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE E PER

L'ADOZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. NELL'ULTIMA IPOTESI LA

COMMISSIONE E' ISTITUITA SE LA PROPOSTA PROVIENE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL SINDACO TRASMETTE COPIA DELLA PROPOSTA, ENTRO DUE GIORNI DA QUELLO DELLA RICEZIONE, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DETERMINA ALTRESI' LE IPOTESI IN CUI NON E' POSSIBILE AVANZARE PROPOSTE, NONCHE' TEMPI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE E QUANTO ALTRO OCCORRA AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE ISTITUTO.

04. SI APPLICA L' ARTT. 19 , COMMI 03 , 04 E 05 (PETIZIONI).

ART. 21

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE DEL COMUNE E PUO' ESSERE PROMOSSO ANCHE PER INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. POSSONO PARTECIPARE AL REFERENDUM CONSULTIVO SOLO I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAGIANO DA ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RICHIESTA DEL REFERENDUM O DALLA DATA IN CUI LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI INDIZIONE DEL REFERENDUM E' DIVENUTA ESECUTIVA E CHE ABBIANO COMPIUTI DICHIOTTO ANNI.

03. LA RICHIESTA DI INDIZIONE O LA DELIBERA ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE E' LIMITATA NEL MASSIMO A N. 03 QUESITI E, NELLA PRIMA IPOTESI, LA STESSA E' PRESENTATA DAL COMITATO PROMOTORE, COSTITUITO DA ALMENO N. 200 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' ESSERE TENUTO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E NEI SETTE MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI E SUCCESSIVI LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE.

05. NON PUO' AVERE AD OGGETTO MATERIE AVENTI NATURA TARIFFARIA, TRIBUTARIA, RIFERITE AL COMUNE, AZIENDE E SOCIETA' IN GENERE DA ESSO CONTROLLATE.

06. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DETTA LE NORME DI ORGANIZZAZIONE, SVOLGIMENTO, VALIDITA' E AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

TITOLO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 22

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE, CULTURALE ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE DEVE AVERE COMUNQUE LUOGO SUI PROGETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI DEL

TRAFFICO E LORO VARIANTI, PER PROGETTI DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER PROGETTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA E INSEDIAMENTI DI TIPO MILITARE.

03. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME ASSOCIATIVE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' LE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI FORME ASSOCIATIVE.

ART. 24

ASSOCIAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ANNOTA, SU APPOSITI REGISTRI PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. OGNI SCELTA AMMINISTRATIVA CHE INCIDA O POSSA PRODURRE EFFETTO SULLA ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVE ESSERE PRECEDUTA DALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO, MA NON VINCOLANTE, RESO DAGLI ORGANISMI DELLE STESSE ASSOCIAZIONI ENTRO TRENTA GIORNI DECORRENTI DA QUELLO DELLA RICHIESTA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ANALITICAMENTE LE MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E I RAPPORTI DELLE STESSE CON IL COMUNE.

04. IL COMUNE RICONOSCE ALLE ASSOCIAZIONI IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI SOCIALI, ARTISTICI, CULTURALI, SPORTIVI E MORALI.

TITOLO 03

DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

ART. 25

PRINCIPI GENERALI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA' SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, COLLEGIALI E MONOCRATICI DEL COMUNE SONO PUBBLICI.

03. SONO PUBBLICI ANCHE GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONTEMPORANEI E SUSSEGUENTI A QUELLI DI CUI AL COMMA 01 , ANCHE SE ADOTTATI IN ESECUZIONE DA ALTRI E DIVERSI ORGANI.

04. GLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE SONO PUBBLICI.

05. SONO PUBBLICI ANCHE GLI ATTI EMANATI DALLA CONFERENZA DI CAPIGRUPPO, DALLE COMMISSIONI, DALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DALLE AZIENDE SPECIALI E DI ALTRI ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE.

06. E' CONSENTITO A CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE, ANCHE NON DIRETTO, ATTUALE E GIURIDICAMENTE RILEVANTE, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, SINO ALLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, E' ESERCITATO NELLE FORME E NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

08. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DELLA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO E QUELLI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO. NELLA IPOTESI DELLA TEMPORANEA DICHIARAZIONE DI ATTO RISERVATO CONFERITA DAL SINDACO, LA STESSA DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA E RECARE IL CONFORME PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

09. IL REGOLAMENTO, OLTRE ALLA ENUCLEAZIONE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA LE IPOTESI DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME PER LA ORGANIZZAZIONE DI APPOSITO UFFICIO PER IL RILASCIO DELLE COPIE.

ART. 26

DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, E LA STESSA DEVE RISPONDERE AI REQUISITI DI ESATTEZZA, TEMPESTIVITA', INEQUIVOCITA', COMPLETEZZA.

02. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI DA ORGANI COLLEGIALI, MONOCRATICI E BUROCRATICI DEL COMUNE OLTRE GLI ATTI E PROVVEDIMENTI EMANATI DALLE SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE, SALVO LE LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA LEGGE, STATUTO E REGOLAMENTI, SONO PUBBLICI E POSSONO ESSERE VISIONATI DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEVONO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LA RACCOLTA DELLE GAZZETTE UFFICIALI DELLA REPUBBLICA, DELLA REGIONE PUGLIA, NONCHE' LA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. IL COMUNE DI PALAGIANO FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UTILIZZANDO I MASS-MEDIA.

ART. 27

UFFICIO INFORMAZIONI E RECLAMI

01. AL FINE DI ASSICURARE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE SANCITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, E' ISTITUITO CON REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, L'APPOSITO UFFICIO INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE ED ACCESSO AGLI ATTI E STRUTTURE. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA QUANTO NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO UFFICIO.

ART. 28

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. OGNI AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SALVO CHE NON SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE E RAGIONI DI IMPEDIMENTO, DEVE ESSERE COMUNICATO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEVONO INTERVENIRVI.

02. LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE ESSERE PERSONALE E NOTIFICATA O COMUNICATA ALL'INTERESSATO SULLA BASE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' E DELLA SEGRETEZZA.

03. NELLA COMUNICAZIONE, PENA LA NULLITA', DEVONO ESSERE INDICATI:

A) L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI;

E) LA MOTIVAZIONE, INTESA QUALE PRESUPPOSTO DI FATTO E DIRITTO E LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE;

F) IL TERMINE E L'AUTORITA' AMMINISTRATIVA A CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

04. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, IL COMUNE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AI COMUNI PRECEDENTI MEDIANTE MANIFESTI PUBBLICI, AVVISI INSERITI ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE E PIU' AMPIE FORME DI PUBBLICITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. L'OMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE PUO' ESSERE FATTA VALERE DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

06. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HA LA FACOLTA' DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA ANALITICAMENTE LE MODALITA', I TERMINI E QUANTO ALTRO OCCORRE PER ASSICURARE I DIRITTI DI ACCESSO, INFORMAZIONE DEL CITTADINO.

PARTE 03

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 29

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE DI PALAGIANO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 30

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' PALAGIANESE E

NE DETERMINA L'INDIRIZZO, ESERCITANDO IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 31

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARA LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI QUESTI QUANDO SUSSISTANO ALCUNE DELLE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE, PROVVEDENDO AL CONTEMPO ALLE RELATIVE SOSTITUZIONI.

02. AI FINI DI CUI AL COMMA 01 , L'ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI E' CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E ALLA VOTAZIONE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' IVI SPECIFICATO, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

05. E' ISTITUITA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE L'ANAGRAFE PATRIMONIALE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, CHE RECEPIRA' LO STATO PATRIMONIALE, OLTRE CHE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, DEL CONIUGE E DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, SECONDO LO STATO DI FAMIGLIA, COSI' ALLA ASSUNZIONE DEL MANDATO O DELL'INCARICO, COME ALLA CESSAZIONE DI ESSI E NEL CASO DI RICONFERMA. LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SARA' AFFIDATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA, SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO, CHE SARA' AFFIANCATO DA UNA COMMISSIONE CONSILIARE, RAPPRESENTATA DA TUTTE LE FORZE PRESENTI NEL CONSIGLIO COMUNALE. GLI INTERESSATI SONO TENUTI A PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI UNA SCHEDA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE.

I NOMI DEGLI INADEMPIENTI SARANNO PUBBLICATI SU APPOSITO MANIFESTO O BOLLETTARIO, OGNI CITTADINO CHE NE FACCIA DOMANDA SCRITTA AL SINDACO PUO' PRENDERE VISIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE DI CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 32

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE: LA POTESTA' DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO VIENE ESERCITATA PER MEZZO DEGLI ISTITUTI NORMATIVI E SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DETTA LE NORME PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRESENTARE PROPOSTE

DI DELIBERAZIONI, NONCHE' INTERPELLANZE, MOZIONI E INTERROGAZIONI SULLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE ED OGNI ALTRA PROPOSTA CHE DOVESSE VENIRE AL CONSIGLIO ANCHE DA CITTADINI NON CONSIGLIERI O ASSOCIAZIONI IN GENERE.

04. IL CONSIGLIO INDIRIZZA ALTRESI' L'ATTIVITA' DELL'ENTE COMUNALE CON ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO, NEGOZIALE E GESTIONALE. GLI ATTI FONDAMENTALI CONTENGONO L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE E GLI STRUMENTI DELL'AZIONE, LE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI LA CUI VARIAZIONE RICHIEDA UN ULTERIORE INTERVENTO DEL CONSIGLIO.

05. NEGLI ATTI FONDAMENTALI NON POSSONO ESSERE RICOMPRESSE DETERMINAZIONI DI CARATTERE ATTUATIVO E AL DETTAGLIO, E GLI STESSI DEVONO CORRISPONDERE ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO PER CONTENUTI NON GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI CHE NON SIANO DI MERA ESECUZIONE E NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.

06. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI ESAME E CONTROLLO DEI CONSUNTIVI, DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA E DEI REVISORI, DEI RENDICONTI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI, LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE INDAGINI CONOSCITIVE CHE PREVEDONO L'AUDIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI E, PREVIA INTESA CON IL PRESIDENTE, ANCHE DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI. CON APPOSITA DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE PROCEDERE A INCHIESTE A MEZZO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

07. SPETTA AL CONSIGLIO LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI CHIAMATI A RAPPRESENTARLO IN ORGANISMO DI QUALSIASI NATURA.

08. LE ECCEZIONI ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO SOLTANTO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO E LA RISERVATEZZA DI PERSONE E GRUPPI.

09. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO IN FORMA PALESE.

10. SALVO I CASI IN CUI E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA QUALIFICATA, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI. "IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE SUE VARIAZIONI E' ADOTTATO CONCHE' SIA PRESENTE LA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE".

11. NEL CASO DI NOMINE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA LE MODALITA' DI VOTAZIONE PER ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE.

12. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'ENTE, LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE: OVE IL SEGRETARIO SIA OBBLIGATO A NON PARTECIPARE, E' SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE.

13. I VERBALI E LE RELATIVE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO GENERALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

14. IL CONSIGLIO, ANCHE SULLA BASE DI SEGNALAZIONI PERIODICHE DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO O DI ALTRO CITTADINO O ORGANISMO, ADOTTA RACCOMANDAZIONI O DIRETTIVE VOLTE AD ADEGUARE LE MODALITA'

DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 33

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIA.

02. IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO SCRITTO CONTENENTE IL LUOGO, LA DATA, L'ORA, NONCHE' L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. TALE AVVISO DEVE ESSERE NOTIFICATO E, COMUNQUE, CONSEGNATO AI CONSIGLIERI COMUNALI PRESSO IL DOMICILIO RISULTANTE DAGLI ATTI DELLA SEGRETERIA GENERALE O PRESSO ALTRO DOMICILIO COMUNICATO PER VOLONTA' DEGLI STESSI CONSIGLIERI, ENTRO I SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PER LE SEDUTE ORDINARIE;

B) ALMENO UN GIORNO LIBERO PER LE SEDUTE URGENTI. NELL'IPOTESI PREVISTA SUB B. , QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE. NELL'IPOTESI SUB B. IL SINDACO E' TENUTO A MOTIVARE LE RAGIONI DELLA URGENZA DELLA CONVOCAZIONE INDICANDO LE STESSE ANCHE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE INVIATA AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO QUANDO LO RICHIEDANO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN TAL CASO IL CONSIGLIO VIENE RIUNITO NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

05. RELATIVAMENTE ALLE SESSIONI ORDINARIE GLI ATTI DEL CONSIGLIO, COMPLETI IN OGNI LORO PARTE, DEVONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO TRE GIORNI LIBERI E CONSECUTIVI PRIMA DALLA DATA FISSATA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

06. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL QUARTO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IN CASO DI DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE, DECESSO DEL SINDACO, SI APPLICA L' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

07. LE ADUNANZE IN CUI SI DEBBA PROVVEDERE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SUCCESSIVAMENTE AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONVOcate E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO; NEGLI ALTRI CASI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 34 E 37 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 34

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI, QUESTE ULTIME PER L'ESAME DI QUESTIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE CON LA PREVISIONE DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DELLE STESSE ALLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO COMUNQUE LA PRESENZA DI OGNI

GRUPPO CONSILIARE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI E SENZA CHE TALI SOGGETTI ABBIANO DIRITTO DI VOTO.

04. LA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI HA IL COMPITO ISTITUZIONALE DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, RIFERENDO PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO, CON UNA DOCUMENTATA RELAZIONE, SULL'EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI E SULL'ECONOMICITA' DEI SERVIZI.

05. LE COMMISSIONI PERMANENTI CHE DEVONO ESSERE ISTITUITE, SALVO LA FACOLTA' DI PREVEDERNE ALTRE, SONO: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - TRIBUTARIA - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - UFFICI E PERSONALE - POLITICA DEL TERRITORIO - SPORT E TURISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA - SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI - ECOLOGIA SANITA' ED IGIENE - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - AGRICOLTURA.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI NON POSSONO FAR PARTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI. IL REGOLAMENTO PREVEDE LE MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI FACENTI PARTE DELLE COMMISSIONI ELETTA A TALI CARICHE. IL REGOLAMENTO PREVEDE IL NUMERO MASSIMO DELLE COMMISSIONI DI CUI OGNI CONSIGLIERE PUO' FAR PARTE.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE COMPETENZE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ED IN PARTICOLARE LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, I COMPONENTI E IL LORO NUMERO, LE PROCEDURE PER L'ESAME DEI SINGOLI ARGOMENTI, I TEMPI PER TALE ESAME, LE FORME NELLE QUALI DEVONO ESSERE ESTERNATI I PARERI E QUANTO ALTRO OCCORRA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' LE IPOTESI IN CUI LA COMMISSIONE HA POTERE REFERENTE, DI CONTROLLO, CONSULTIVO E REDIGENTE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, FORMALMENTE RICONOSCIUTI DA C.C. SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI DI APPARTENENZA.

ART. 37

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NEL MOMENTO IN CUI LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E' RESA ESECUTIVA.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE

COSTANTEMENTE RISPONDONO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DA FISSARE COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. IL CONSIGLIO SI LIMITA A PRENDERNE ATTO, SALVO LA POSSIBILITA' DI RESPINGERE LE STESSE.

04. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA LE IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. LE DIMISSIONI DIVENTANO IRREVOCABILI DOPO LA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 38

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, IL QUALE PREVEDE ALTRESI' FORME, MODI E TEMPI PER L'ESAME DELLE PROPOSTE AVANZATE DAI SINGOLI CONSIGLIERI.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE ED EMENDAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' SUBORDINATO COMUNQUE ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 39

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI, TRA I CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 40

GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA E' ORGANO DI GOVERNO ED E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E DA SEI ASSESSORI.

02. LE COMPETENZE DELLA GIUNTA SONO STABILITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' ABBIANO TITOLI E COMPETENZA NEL SETTORE IN CUI VENGONO CHIAMATI.

04. IL NUMERO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON PUO' ESSERE PIU' DI UNO. NON PUO' ESSERE CHIAMATO A TALE CARICA COLUI IL QUALE SIA STATO CANDIDATO, ALLA REGIONE, ALLA PROVINCIA O COMUNE NEL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON SONO PUBBLICHE.

06. IL REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PREVEDE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E OGNI ALTRO ASPETTO CONNESSO AL PROPRIO FUNZIONAMENTO.

07. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI IN CUI E' STABILITA UNA SPECIALE MAGGIORANZA.

ART. 41

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA, INSIEME AL SINDACO, E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO SETTANTADUE ORE PRIMA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO INDICA I CONSIGLIERI CHE DEVONO ESSERE NOMINATI RISPETTIVAMENTE SINDACO E ASSESSORI. NON PUO' ESSERE NOMINATO VICE-SINDACO L'ASSESSORE CHE NON FACCIA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE A SCRUTINIO PALESE E NEL RISPETTO DELLA LEGGE DELLO STATUTO.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI LA GIUNTA E GLI ISTITUTI DI DECADENZA E REVOCAZIONE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, ADOTTANTI E ADOTTATI, CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, IN APPLICAZIONE DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 42

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI.

ART. 43

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

ART. 44

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA MUNICIPALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ALTRI ATTI CHE PER LORO NATURA DEVONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI NEI QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- C) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, IMPULSO E RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- D) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- E) NOMINA LE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE RISERVATE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;
- F) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO;
- G) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- H) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- I) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- M) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE CHE NON APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI SERVIZI;
- N) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE;
- O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE DOVESSERO SORGERE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

05. NELLE IPOTESI DI CUI AL TERZO COMMA LETT. A DEL PRESENTE ARTICOLO LA GIUNTA MUNICIPALE DEVE DEPOSITARE L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA A VISIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE.

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DEI COMPONENTI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 127 DEL R.D. 04.02.15 N. 148 , PUO' RIUNIRSI IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA CONVOCAZIONE E A DISTANZA DI ALMENO VENTiquATTRO ORE LIBERE; IN TAL CASO LA SEDUTA E' VALIDA PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI. IN TALE IPOTESI NON POTRA' ESSERE ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO SE NON VI E' IN AULA LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NON POSSONO ESSERE ADOTTATI LEGITTIMAMENTE PROVVEDIMENTI PER I QUALI LA LEGGE RICHIEDE MAGGIORANZE QUALIFICATE O SPECIALI.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA CON VOTAZIONE PALESE, MENTRE SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE PERSONE NELL'IPOTESI IN CUI VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTA SVOLTA.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, ESCLUSE LE IPOTESI IN CUI SI DEBBANO FORMULARE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE O ORGANISMI PRIVATI.
04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.
05. IL VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO FIRMATE DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO; I VERBALI DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DALL' ASSESSORE ANZIANO PER ETA'.

**ART. 46
SINDACO**

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, PRESIDENZA, SOVRINTENDENZA E AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE E LO STATUTO DISCIPLINANO LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA E POTERI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

**ART. 47
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE IL SINDACO:**

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA CHE VIENE ESERCITATA SECONDO LE NORME DI LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE, PREVIO PARERE RESO DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, L'ATTIVITA' DI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA, ADOTTA ORDINANZE, RILASCIATA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE, EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI URGENZA, ESPROPRI SECONDO LE MODALITA' E I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
- G) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE E L'APPOSITA COMMISSIONE;
- H) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, UNITAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE;
- I) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- L) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, SERVIZI PUBBLICI ED ESERCIZI COMMERCIALI, SENTITA LA GIUNTA, LA COMMISSIONE COMMERCIO E LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE;
- M) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI;
- N) EMANA TUTTI I PROVVEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, IVI COMPRESI GLI ATTI CONSEGUENTI E NECESSARI ALL'ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI PER I QUALI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO E LE NORME REGOLAMENTARI NON PREVEDONO DIVERSA ATTRIBUZIONE;
- O) FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLE APPOSITE COMMISSIONI INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE OGNI ATTO CONSERVATIVO DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) DISPONE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA COMMISSIONE INTERESSATA, L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI ALL'ENTE E NE INFORMA LA GIUNTA MUNICIPALE, IL CONSIGLIO COMUNALE E I SINGOLI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E IN TUTTI GLI ORGANISMI DI POTERE PUBBLICI DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E LI PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E DI INCARICHI SPECIALI A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) OGNI ALTRO POTERE NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE ARTICOLO E RICONOSCIUTOGLI IN FORZA DI LEGGE, STATUTO E REGOLAMENTO.

ART. 50

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI VICE-SINDACO IL CITTADINO NON CONSIGLIERE ELETTO ASSESSORE COMUNALE.
- 03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, SEGUE L' ASSESSORE ANZIANO PER ETA'.

ART. 51

RIPARTIZIONE COMPETENZE

- 01. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI DEL COMUNE SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
- 02. L' ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA AGLI ORGANI MONOCRATICI ELETTIVI VIENE PROPOSTA DALLA G.M. CON PROPRIA DELIBERAZIONE ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
- 03. CON REGOLAMENTO SONO INDIVIDUATI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO, SECONDO L'ORDINAMENTO DEL COMUNE, ESPRESSIONE DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI E DI GESTIONE RISERVATI AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI DEL COMUNE.

ART. 52

REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

- 01. I CONFLITTI DI COMPETENZA, POSITIVI O NEGATIVI, SIA REALI CHE VIRTUALI SORTI FRA DIRIGENTI E FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SONO DECISI CON PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE.
- 02. OVE IL CONFLITTO DI COMPETENZA RIGUARDI ANCHE IL SEGRETARIO, ESSO VIENE RISOLTO DALLA G.M. CON APPOSITA DELIBERAZIONE.

03. LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI E TRA ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI SONO RISOLTI CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE AVVALENDOSI DI APPOSITA COMMISSIONE ALL'UOPO INDIVIDUATA.

04. I SOGGETTI COINVOLTI HANNO L'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL CONFLITTO ALL'ESAME DELL'ORGANO DECIDENTE, IL QUALE ASSUME LA PROPRIA DETERMINAZIONE, SENTITE TUTTE LE PARTI COINVOLTE.

05. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA ANALITICAMENTE LE IPOTESI DI CONFLITTO, PROVVEDE AD INDIVIDUARE L'ORGANO DECIDENTE E QUANTO ALTRO NECESSARIO.

ART. 53

DELEGHE

01. CON ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE DIRETTAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE STATALE, REGIONALE O DALLO STATO, CON CARATTERE DI INDEROGABILITA', I SOGGETTI TITOLARI DI COMPETENZE PROPRIE POSSONO ESERCITARLE CONFERENDO IN VIA GENERALE O SPECIALE LA DELEGA.

02. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA COMPORTA, SINO AL MOMENTO DELLA REVOCA DELLA STESSA, IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA.

03. IL DELEGANTE CONSERVA LA POTESTA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO NELL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL DELEGATO.

04. NON E' CONSENTITA LA DELEGA TRA ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI, SALVO CHE PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE.

05. TRA ORGANI ELETTIVI E' AMMESSA LA DELEGA ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI CON LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA I SOGGETTI DELEGANTI E DELEGATI, LE IPOTESI DI DELEGHE, EVENTUALMENTE IL NUMERO MASSIMO DELLE DELEGHE CONCEDIBILI, LE MODALITA' DI CONCESSIONE E REVOCA E OGNI ALTRA IPOTESI INERENTE LA PROBLEMATICHE DELLE DELEGHE.

07. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E SEGRETARIO DEVE ESSER FATTA MENZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA INVIATA AGLI STESSI DA PARTE DEL SINDACO ENTRO DIECI GIORNI DAL RILASCIO DELLA DELEGA STESSA.

TITOLO 02

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 54

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE SPETTANO LE FUNZIONI DI DIREZIONE, VIGILANZA, COORDINAMENTO, COLLABORAZIONE E GARANZIA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA ESERCITA IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE IL SEGRETARIO DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL SEGRETARIO ADOTTA ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA,

PURCHE' NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI APICALI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESPLICANDO ATTIVITA' DI DIREZIONE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI. PER GLI UFFICI E SERVIZI CUI NON E' PREPOSTO UN RESPONSABILE, LA DIREZIONE SPETTA AL SEGRETARIO.

ART. 55

ATTRIBUZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PROVVEDERE ALLA ISTRUTTORIA E ALLA PROCEDURA ATTUATIVA DELLE DELIBERAZIONI, AVVALENDOSI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

B) CURARE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, FIRMANDO ANCHE ATTI A RILEVANZA ESTERNA STRETTAMENTE RISERVATI ALLA SUA COMPETENZA AI FINI CORRELATIVI, AVVALENDOSI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

C) PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) ESPRIMERE OBBLIGATORIAMENTE I PARERI DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE;

E) PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E REDIGERE I RELATIVI VERBALI;

F) COORDINARE L'ATTIVITA' DELLE DIRETTIVE ED INDIRIZZI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E STRUTTURE INTERNE;

G) ROGARE, NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE, SU RICHIESTA DELLA STESSA GLI ATTI E I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONE, LOCAZIONE, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

H) PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;

I) PROPORRE I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DEI SERVIZI;

L) ESPRIMERE PARERI, PER ISCRITTO, IN ORDINE A PROBLEMI DI SUA COMPETENZA;

M) OGNI ALTRO POTERE NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE ARTICOLO E RICONOSCIUTOGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ED ATTRIBUISCE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, ULTERIORI COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE E DISCIPLINA, ALTRESI', LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, NONCHE' LE FORMALITA' DELL'OBBLIGATORIA ASSISTENZA DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE DELLA STESSA.

TITOLO 03

PERSONALE

ART. 56

VICESEGRETARIO VICARIO

01. IL COMUNE HA UN VICESEGRETARIO CHE SVOLGE, IN MODO IMMEDIATO, LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO IN CASO DI SUA VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO; NORMALMENTE COADIUVA IL SEGRETARIO STESSO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. IL VICESEGRETARIO, IN OGNI CASO, PRENDE PARTE, QUALE COLLABORATORE DEL SEGRETARIO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA SENZA CAPACITA' DI INTERVENTO SE NON IN POSIZIONE VICARIA.

ART. 57

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE, TRA L'ALTRO:

A) L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI IN MODO QUANTO POSSIBILE OMOGENEO, E OVE LE DIMENSIONI LO CONSENTANO, COMPLEMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE ECONOMIA E VELOCITA' OPERATIVA;

B) L'AGGREGAZIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE IN UNA O DUE STRUTTURE OPERATIVE DI RACCORDO GENERALE DA AFFIDARE A DIRIGENTI DI RISCONTRATE CAPACITA' MANAGERIALI;

C) L'OBBLIGO PER I SERVIZI PRODUTTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE DI COMPILARE A FINE ESERCIZIO IL RENDICONTO ECONOMICO DELLA ATTIVITA' SPECIFICA SECONDO LE DIRETTIVE METODOLOGICHE FORNITE DALLA RAGIONERIA COMUNALE;

D) L'ESIGENZA CHE A OGNI PROGRAMMA, PROGETTO O INTERVENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI PROCEDA, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERAZIONE, ALLA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE A CUI SIA ATTRIBUITA LA COMPETENZA GENERALE E UNITARIA DELLA CONDUZIONE DEL PERSONALE DEI MEZZI E DELLE RISORSE ATTRIBUITI AI SINGOLI PROGRAMMI, PROGETTI E INTERVENTI;

E) L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI, DI RIFERIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, PER ISCRITTO, AL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE IL SEGRETARIO, SULLO STATO ATTUATIVO DEGLI STESSI FORMULANDO, SE DEL CASO, PROPOSTE E SUGGERIMENTI;

F) LA PRECISAZIONE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE, RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

G) IL RINVIO SOLTANTO ALLE NORME DI LEGGE PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, ALLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E ALLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

H) IL DIVIETO PER TUTTI I DIPENDENTI DI ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE, NE' ALCUNA PROFESSIONE O ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA' ED ENTI AD ECCEZIONE DI QUELLO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENTI PUBBLICI O SOCIETA', ALLE QUALI IL COMUNE PARTECIPI O CONTRIBUISCA, SEMPRE CHE NE ABBA L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

I) L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIU' APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA

ORGANICA IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO IN VIA DI TENDENZA, L'ALLARGAMENTO DELL'AREA DELLA PROFESSIONALITA' A COMPETENZA SPECIFICA E LA DIMINUIZIONE DI QUELLA DEL PERSONALE D'ORDINE E DI ATTESA;

L) IL CONFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA DI UNA CERTA ELASTICITA', MANTENENDO LA SUA FISSITA' SOLTANTO PER QUALIFICHE DI UN CERTO LIVELLO. PER LA RESTANTE PARTE LA PIANTA ORGANICA DEVE ESSERE CONSIDERATA NON RIGIDA, NEL SENSO CHE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, FORMULATA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI CAPISERVIZIO, PUO' PROCEDERE A MODIFICHE, CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI, DISAGGREGAZIONI DEI POSTI DI QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA SESTA RISPETTO ALL'ORGANIGRAMMA ESISTENTE, A SECONDA DELLE NUOVE NECESSITA' PURCHE' SENZA AUMENTO DELL'ONERE COMPLESSIVO. TALI OPERAZIONI

NON REALIZZANO VARIAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA CONSIDERATE ATTI FONDAMENTALI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

M) L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE E DEI COMPITI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE PERTINENTE ALLE COMPETENZE DELL'UFFICIO O SERVIZI DIRETTO. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE ALL'UTILIZZO AL MEGLIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO, DISTRIBUISCE GLI AFFARI, OPERA I TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN POSTI DI PARI QUALIFICA FUNZIONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 100 , 101 ,

102 E 103 DELLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10.01.1957 N. 03 HA, L'OBBLIGO DELLA INIZIATIVA

D'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E PROVVEDE ALLA APPLICAZIONE DELLA CENSURA; CONTRO IL PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE INFLITTA LA CENSURA E' AMMESSO IL RICORSO GERARCHICO AL SINDACO CHE PROVVEDE SU PARERE DEL SEGRETARIO;

N) L'ASSEGNAZIONE AL SINDACO DEL POTERE DI INIZIATIVA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI SU RICHIESTA DEL SEGRETARIO E L'APPLICAZIONE DELLA "CENSURA" NEI LORO CONFRONTI, SENTITO IL SEGRETARIO;

O) L'ASSEGNAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELL'APPLICAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE SANZIONI SUPERIORI ALLA CENSURA;

P) LE MODALITA' PER LA DESIGNAZIONE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE, DI UN DIPENDENTE DI RUOLO PER QUALIFICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

NON SONO DESIGNABILI I DIPENDENTI CHE ABBIANO UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA, INFERIORE AI 05 ANNI AL MOMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE;

Q) L'APPARTENENZA AI CAPI DEI SINGOLI UFFICI E SERVIZI, DELL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI ANCHE SE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO SEMPRE CHE SIANO ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEL SERVIZIO E PRIVI DI DISCREZIONALITA'. SONO CONSIDERATI PRIVI DI DISCREZIONALITA' ANCHE GLI ATTI CHE SONO ASSUNTI IN CONFORMITA' AD OBBLIGATORI PARERI DI COLLEGI INTERNI OD ESTERNI E GLI ATTI CONTENENTI SOLO DISCREZIONALITA' TECNICA;

- R) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO IN CONCORSO. UN MEMBRO E' DI DESIGNAZIONE SINDACALE;
- S) L'AFFIDAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO AL SEGRETARIO GENERALE E LA PRESENZA NEL SENO DELLA COMMISSIONE STESSA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NEL CUI AMBITO RICADE IL POSTO MESSO A CONCORSO. IN CASO DI IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA, NELLA COMMISSIONE E' PRESENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQUIPOLLENTE;
- T) L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PROCEDURA DI CONCORSO, SPETTA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE COMPONENTE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO;
- U) LA PREVISIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI, GLOBALMENTE CONSIDERATI, DELL'ATTIVITA' DI CIASCUN RESPONSABILE DEI SERVIZI COMPOSTA DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO GENERALE IN ASSENZA DELLO STESSO DAL VICE SEGRETARIO: ALLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE;
- V) LA CONTESTAZIONE ALL'INTERESSATO, PER OPERA DEL SINDACO, DELLA EVENTUALE VALUTAZIONE NEGATIVA.
- Z) LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE, UNA VOLTA ACQUISITA LE CONTRO DEDUZIONI O SCADUTO INUTILMENTE IL TERMINE FISSATO, DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE LA QUALE PUO' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI INDICATI NEL COMMA 05 DELL' ARTT. 42 D.P.R. 13.05.1987 N. 268 IVI INTRODOTTO DALL' ARTT. 32 DEL D.P.R. 17.09.1981 N. 494 ; PER QUANTO RIGUARDA IL SEGRETARIO, LE RISULTANZE SONO RIMESSE AL PREFETTO CON LE PROPOSTE DEL CASO;
- X) LA FACOLTA' DI AFFIDARE AI PROFESSIONISTI CHE SIANO DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO, LA REDAZIONE DI PROGETTI O ELABORATI COMPLESSI ATTINENTI ALLA LORO PROFESSIONALITA', QUANDO LA POTENZIALITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO O DELLA STRUTTURA SPECIFICA COMPETENTE SIA COMPLETAMENTE ASSORBITA DALL'ATTIVITA' DI ISTITUTO, PREVIO ACCERTAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE;
- Y) LA PREVISIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, SOLTANTO PER MATERIE RISPETTO ALLE QUALI IL COMUNE NON DISPONGA DI STRUTTURE COMPETENTI CON LO STESSO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA';
- W) LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA SECONDO IL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 51 COMMA 10 LEGGE 141/90 .

TITOLO 04

SERVIZI E FORME DI COLLABORAZIONE E ATTIVITA' CONTRATTUALI

CAPO 01

SERVIZI

ART. 58

FORME DI GESTIONE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL COMUNE PUO' ESSERE ATTUATA NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO RICORRERE AD ALTRE FORME DI

GESTIONE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI SOCIETA', AD ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DI PERSONA, A CAPITALE SOCIALE PREVALENTEMENTE PUBBLICO LOCALE QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DELLA GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AVENDO CURA DI ASSICURARE FORME IDONEE DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 59

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI. CON GLI STESSI SI PROVVEDE AD INDICARE ALTRESI' I VALORI DA EFFETTUARSI IN TALE FORMA.

ART. 60

AZIENDE SPECIALI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' REGOLATA DALLA LEGGE.

02. GLI ATTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE NE APPROVA ALTRESI' LO STATUTO, CONFERISCE IL CAPITALE, VERIFICA I RISULTATI ANNUALI DELLA GESTIONE E DELIBERA LA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

03. LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA IN CUI SI APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE CHE SONO SCELTI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI COMUNALI AVENTI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE NONCHE' COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE.

05. IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AZIENDE SPECIALI, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E/O DI PRESIDENTE, LE IPOTESI DI NOMINA, REVOCA, DECADENZA DA TALI CARICHE NONCHE' QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE.

ART. 61

ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' CONFIGURATA DALLA LEGGE E IL SUO ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

02. L'ISTITUZIONE E' COSTITUITA ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI.

03. LA COSTITUZIONE E DURATA DELL'ISTITUZIONE SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. CON LA DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE VIENE CONFERITO IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINATE LE FINALITA', APPROVATI GLI ATTI FONDAMENTALI, ASSICURATA LA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI, LA DOTAZIONE ORGANICA, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, LE MODALITA' DI ESERCIZIO, VIGILANZA E VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI DELLA ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ANALITICAMENTE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA ISTITUZIONE, E QUANTO ALTRO OCCORRENTE ALLA NASCITA, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE.

ART. 62

SOCIETA'

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O PER DETERMINATE ATTIVITA' DI RILEVANTE INTERESSE COMUNALE NEI SETTORI STABILITI DALLA LEGGE, IL COMUNE, IN CONCORSO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PUO' COSTITUIRE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, NELLE FORME DELLE SOCIETA' PREVISTE DAL CODICE CIVILE, AD ESCLUSIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONA.

02. E' FONDAMENTALE LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO SU QUELLO PRIVATO NELLA MISURA DI ALMENO IL 10% E, A TAL FINE, IL REGOLAMENTO E LO STATUTO DELLA SOCIETA' PREVEDONO LE IDONEE CAUTELE ATTE AD ASSICURARE TALE PREVALENZA.

03. IL REGOLAMENTO DELLE SOCIETA' PREVEDE LE NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

CAPO 02

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 63

RAPPORTI E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, PROVINCE E REGIONI AL FINE DI PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE PER LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. I RAPPORTI DEVONO ESSERE IMPRONTATI AI REQUISITI DI VOLONTARIETA', CONSENSUALITA' E SALVAGUARDIA DELLA PARI DIGNITA', ISTITUZIONALMENTE RICONOSCIUTA E GARANTITA A CIASCUN ENTE, SALVO DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE.

03. I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SI ATTUANO MEDIANTE:

A) CONVENZIONI;

B) CONSORZI;

C) ACCORDI DI PROGRAMMA.

ART. 64

CONVENZIONI

01. LA STIPULAZIONE TRA IL COMUNE E GLI ALTRI ENTI LOCALI DI CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.
02. IL COMUNE, IN MATERIA DI SERVIZI SANITARI, IGIENE E PROFILASSI PUBBLICA, RILEVAMENTO, CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE ED EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE, PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON LA U.S.L. TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
03. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE, IN AGGIUNTA ALLA DURATA, AI FINI, ALLE FORME DI CONSULTAZIONE E ALLA MISURA DELLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI E DI RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE, NONCHE' QUANTO ALTRO NECESSARIO E' PREVISTO PER LEGGE E PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI OGGETTI DELLA CONVENZIONE STESSA.

ART. 65

CONSORZI

01. LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI TRA IL COMUNE DI PALAGIANO ED ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.
02. IL RAPPRESENTANTE O I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSORZIO O ALTRI ENTI HA OBBLIGO DI RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO.
03. GLI ORGANI DEL CONSORZIO SONO QUELLI PREVISTI PER LE AZIENDE SPECIALI.
04. CON APPOSITA CONVENZIONE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SONO REGOLATI NEL DETTAGLIO I RAPPORTI FRA GLI ENTI CHE COSTITUISCONO IL CONSORZIO.
05. LO STATUTO DEL CONSORZIO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 66

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' CONFIGURATO DALLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA L'AMBITO FUNZIONALE.
02. L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA HANNO LE SEGUENTI FINALITA':
 - A) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DEI VARI SOGGETTI A LIVELLO ISTITUZIONALE;
 - B) DETERMINARE TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
 - C) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI AD ESEMPIO IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO, LE

RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COSTITUITI;
D) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
04. PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ED OBBLIGHI ASSUNTI NELL' ACCORDO DI PROGRAMMA SONO PREVISTI QUALI MEZZI DI GARANZIA:
A) ARBITRATO;
B) INTERVENTI SURROGATORI NEL CASO DI INADEMPIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI.

CAPO 03

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 67

REGOLAMENTO PRE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

01. I RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCESSIONE, SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI SCRITTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA, FRA L'ALTRO:
A) LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;
B) IL LIMITE DEL VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO MEDIANTE CORRISPONDENZA;
C) LA PRESCRIZIONE CHE LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBONO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA;
D) LA INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE;
E) LA PRECISAZIONE CHE NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, L' AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;
F) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, RIENTRINO NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
G) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L' ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;
H) L' ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA NONCHE' L' ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO CONTRATTI;
I) L' INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE DEVE ESSERE COMPOSTA DA TRE MEMBRI DEI QUALI UNO ASSESSORE;
L) L' ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON

R.D. DEL 03 MARZO 1934 N. 383 , AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, AL NOTAIO;

M) L'ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI MUTUO, DI ACQUISTO E DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI AI SERVIZI COMUNALI E DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA;

N) L'IMPUTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI AD UNO SPECIFICO UFFICIO NELLA PERSONA DEL SUO RESPONSABILE, INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA MATERIA OGGETTO PREVALENTE DEL CONTRATTO;

O) L'OBBLIGO DELL'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO DI VIGILARE SULLE VICENDE TEMPORALI DELLO STESSO;

P) LA PRECISAZIONE CHE LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMPORTA LA VIGILANZA SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ATTIVARE DIRETTAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CONTRATTO STESSO QUALORA SE NE REALIZZINO I PRESUPPOSTI;

Q) LA PRESCRIZIONE DELLA TENUTA OBBLIGATORIA, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DEL REGISTRO DEI CONTRATTI IN ESSERE, FORMULATO IN MODO CHE SIANO AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI LE SCADENZE DELLE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE;

R) COLLEGAMENTI TEMPESTIVI TRA L'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO E L'UFFICIO DI RAGIONERIA IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLO STESSO;

S) LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA;

T) LE NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA;

U) L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;

V) IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI;

Z) IL DIVIETO DI PREVEDERE NEI CONTRATTI LA TACITA RINNOVAZIONE DOVENDO OGNI CONVENZIONE AVERE TERMINE CERTO ED INCONDIZIONATO DI SCADENZA;

W) L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DI RIFERIRE AL CONSIGLIO PER ISCRITTO OGNI QUALVOLTA IL TOTALE DELLA SPESA FINALE DI REALIZZO DI UN'OPERA PUBBLICA O L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI RISULTI SUPERIORE AL 15% DI QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA, NON COMPUTANDOSI GLI AUMENTI CONSEGUENTI ALLE ORDINARIE REVISIONI DEI PREZZI QUANDO AMMESSA PER LEGGE.

PARTE 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO 01

FINANZE E CONTABILITA'

CAPO 01

FINANZE

ART. 68

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA, DEMANIO E PATRIMONIO PROPRI NELLE FORME RICONOSCIUTE DALLA LEGGE.

03. NELLE FORME E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE, IL COMUNE ESERCITA LA

POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, TASSE E
TARIFFE DEI SERVIZI.

04. IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 54 DELLA LEGGE N. 142/90 , IL
CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA OGNI ANNO, PRIMA
DELL' APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE, IL PIANO DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
PROPRIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' IMPOSIZIONE DI ADDIZIONALI E/O
COMPARTECIPAZIONI.

05. L' EVENTUALE RICORSO ALLE IMPOSIZIONI ADDIZIONALI E/O
COMPARTECIPAZIONI DEVE ESSERE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA
GESTIONE DI NUOVE OPERE O NUOVI SERVIZI.

ART. 69

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE, PER
PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E SULLA
EFFICACIA DELL' AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO
CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN
MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE
METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI, NONCHE'
SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO, OLTRE IL CONTROLLO
SULL' EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA
VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO
A QUELLI PROGETTATI CON L' ANALISI DELLE CAUSE DEGLI
SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. I FUNZIONARI RESPONSABILI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL
REGOLAMENTO, DOVRANNO PERIODICAMENTE RELAZIONARE CIRCA
L' ANDAMENTO

DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO
ALL' EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE ULTERIORI FORME ATTRAVERSO
CUI IL CONSIGLIO ED I SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI POSSANO
VENIRE A CONOSCENZA DELL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED
ECONOMICA DEL COMUNE.

CAPO 02

BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 70

BILANCIO E CONTABILITA'

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA OGNI ANNO, ENTRO LE SCADENZE FISSATE
DALLA LEGGE DELLO STATO, IL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L' ESERCIZIO SUCCESSIVO, CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI AD ANNI
TRE, A QUELLO DELLA REGIONE PUGLIA.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' PRESENTATO AL CONSIGLIO, ENTRO LE SCADENZE
DI LEGGE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA
GIUNTA MUNICIPALE SULL' EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA, SULLO STATO DI

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN RAPPORTO AI RISULTATI CONSEGUITI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE DISCIPLINA ANCHE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, LE FORME DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE E LA RILEVAZIONE DEI RISULTATI IN TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

ART. 71

COLLEGIO DEI REVISORI

01. LA LEGGE DETERMINA LA COMPOSIZIONE, LA SCELTA, LE MODALITA' DI ELEZIONE E I DOVERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, NONCHE' LE ATTRIBUZIONI DELLO STESSO.

02. NON SONO ELEGGIBILI I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI, NE' LORO PARENTI ED AFFINI FINO AL QUARTO GRADO. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, NONCHE' LE MODALITA' DI DECADENZA E REVOCA DEGLI STESSI.

03. IL COLLEGIO PARTECIPA DI DIRITTO ALLE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE IN MATERIA DI BILANCIO E FINANZA COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. IL COLLEGIO PRESENZIA ALLE ADUNANZE CONSILIARI DEDICATE ALLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, CON FACOLTA' DEI REVISORI DI INTERVENIRE NELLA DISCUSSIONE PER RISPONDERE A QUESITI O RICHIESTE DI CHIARIMENTO, ATTINENTI LE MATERIE DI LORO COMPETENZA, FORMULATE DAI CONSIGLIERI COMUNALI SU RICHIESTA DI UN TERZO DI ESSI. IN TALE IPOTESI LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA ANALITICAMENTE ED INVIATA AL SINDACO, IL QUALE CURA LA TRASMISSIONE DELLA STESSA AL COLLEGIO DEI REVISORI ENTRO DUE GIORNI DA QUELLO IN CUI LA STESSA E' PERVENUTA. LA RICHIESTA E' INSERITA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA STESSA PRIORITARIAMENTE SUGLI ALTRI PUNTI SU CUI DISCUTERE.

05. E' IN FACOLTA' DELLO STESSO COLLEGIO DEI REVISORI DARE RISPOSTE SCRITTE A TALI RICHIESTE, LE QUALI, CONTROFIRMATE DAL SINDACO, DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI RICHIEDENTI E AI CAPIGRUPPO DEI GRUPPI CONSILIARI CUI QUESTI ULTIMI APPARTENGONO.

06. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I SINGOLI CONSIGLIERI RICHIEDENTI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, POSSONO RICHIEDERE CHE LO STESSO PARTECIPÌ AL CONSIGLIO PER RISPONDERE SUI QUESITI PROPOSTI.

ART. 72

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO SERVIZIO DI TESORERIA.

02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE E IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', NONCHE' DA APPOSITA

CONVENZIONE.

ART. 73

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CRITERI ED INDIRIZZI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA E I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE E, IN PARTICOLARE:

A) LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI;

B) I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA, PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI DI CORREDO IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI LEGGE. NELL'AMBITO DEI SOGGETTI COINVOLTI E' DA INDICARE IL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI ADEGUATE;

C) LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI;

D) LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO;

E) LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- LA DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI

L'ASSUNZIONE PER L'ENTE DI OBBLIGAZIONI PASSIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI, ANCHE EVENTUALI;

- LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO;

- LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE SECONDO LA LORO NATURA, CON UNA OSCILLAZIONE MASSIMA DEL 10%, PURCHE' NON CONTINUATIVA;

- L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, UNA VOLTA SUPERATO LO SCARTO DEL 10% DI CUI SOPRA O DIVENUTO LO STESSO DEFINITIVO, ANCHE SE IN MISURA INFERIORE, DI PRODURRE RELAZIONE SCRITTA AL SINDACO;

- L'OBBLIGO DELLA GIUNTA DI ESAMINARE TALE RELAZIONE NELLE SEDUTE SUCCESSIVE PROPONENDO D'URGENZA LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RISTABILIRE L'EQUILIBRIO TURBATO;

- L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO, E SINO ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI,

IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA CONTABILMENTE, COMPRENSIVA ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE CONTINUATIVO E RICORRENTE, VALUTABILE NELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE NELL'INTERO ESERCIZIO, NON GIUNGA AD ECCEDERE QUELLA COMPLESSIVA CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE DI ENTRATE STIMATE NON REALIZZABILI;

- L'OBBLIGO DI PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, ASSUMENDO, SE DEL CASO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DATE NELL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01.07.1986 N. 311 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE IN LEGGE 09.08.1986 N. 488 ;

- LA FINALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA ALLA RILEVAZIONE DELLA GESTIONE NELLE SUE COMPONENTI DI OBBLIGAZIONI ATTIVE O PASSIVE GIURIDICAMENTE ASSUNTE, DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CONSISTENZA E MUTAZIONE PATRIMONIALE, DI INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE RETTIFICATIVE ANNUALI;

- L'UTILIZZAZIONE DEL METODO DELLA PARTITA DOPPIA SIA PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE DI BILANCIO CHE PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE;

- LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO IN CORRISPONDENZA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI;

- I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

- SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO PREVEDENDO SOLTANTO PER I MANDATI FIRMA DOPPIA: DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SEGRETARIO GENERALE E VISTATA DAL SINDACO O DALL' ASSESSORE DELEGATO;

- L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';

- LE NORME A DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO CON INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA CAUZIONE PRESTATATA;

- LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DEL CASSIERE DELL'ECONOMATO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE

O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI;

- LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE;

- LE NORME PER LA REVOCA DEL REVISORE PER INADEMPIENZA;

- LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEI REVISORI DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATI I COMPONENTI ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE;

- IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA;
- LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CASO RICONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- LA FACOLTA' PER ALMENO UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI ASSISTERE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E, DEL COLLEGIO DI ASSISTERE A QUELLO DEL CONSIGLIO CON ECCEZIONE DI QUELLA IN SEDUTA SEGRETA;
- LA PRESENZA DI UN REVISORE E' SEMPRE OBBLIGATORIA QUANDO GLI ORGANI DI GOVERNO DISCUTONO IL BILANCIO, L'ASSESTAMENTO DELLO STESSO, I RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI, IL CONSUNTIVO.

PARTE 05

ORDINAMENTO NORMATIVO

TITOLO 01

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 74

STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO NELLO STATUTO NELL'AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE DA PARTE DI ALMENO UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE DI PALAGIANO PARI AL 30% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. LE MODIFICHE DA PROPORRE DEVONO ESSERE PRESENTATE MEDIANTE PROGETTO DI MODIFICA DELLO STATUTO REDATTO IN ARTICOLI. IN TALE IPOTESI SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE CUI AL PRECEDENTE ARTT. 19 .

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELLA COLLETTIVITA' MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, E MEDIANTE PUBBLICITA' A MEZZO DEI MANIFESTI PUBBLICI AFFISSI PER UN MINIMO DI VENTI GIORNI CONSECUTIVI DECORRENTI DALLA DATA DI AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO. NEI PREDETTI MANIFESTI PUBBLICI DEVE ALTRESI' ESSERE INDICATO CHE CHIUNQUE HA LA FACOLTA' DI VISIONARE ED ESTRARRE COPIA DELLO STATUTO E RELATIVE MODIFICHE E DI ESTRARRE CON L'INDICAZIONE DEL LUOGO OVE PRENDERNE VISIONE.

ART. 75

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA SE NON SIA DECORSO ALMENO UN ANNO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI REIEZIONE.

03. NON PUO' ESSERE PROPOSTO DI DELIBERARE SULLA ABROGAZIONE TOTALE

DELLO STATUTO SE LA STESSA PROPOSTA NON E' ACCOMPAGNATA DALLA ULTERIORE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, NONCHE' DALLA ULTERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI NUOVI REGOLAMENTI PER RENDERLI CONFORMI ALL'ESAMINANDO STATUTO.

ART. 76

REGOLAMENTI E PUBBLICITA' DEGLI STESSI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, ESECUZIONE, INDIPENDENTI E DI DELEGIFICAZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI;

B) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

C) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLA LEGGE, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE STESSA, DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE, DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NONCHE' DEI REGOLAMENTI EMANATI DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA A QUALSIASI CITTADINO O ASSOCIAZIONE, PUBBLICA O PRIVATA, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

05. I SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE AL REGOLAMENTO POSSONO ESSERE CONSULTATI NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STESSO.

06. I REGOLAMENTI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA RELATIVA

DELIBERA DI ADOZIONE DEVE ESSERE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO QUINDICI GIORNI E, NEL CONTEMPO, IL SINDACO E' TENUTO A DARE ADEGUATA PUBBLICITA' A MEZZO DI MANIFESTI CON I QUALI RENDE NOTO ALLA POPOLAZIONE DELL'AVVENUTA ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE, CON L'INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA STESSA A LIBERA VISIONE DI OGNI INTERESSATO. RESA ESECUTIVA IN VIA DEFINITIVA DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO LA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, LA DELIBERAZIONE STESSA DEVE ESSERE AFFISSA

NUOVAMENTE ALL'ALBO PRETORIO PER UN PERIODO MINIMO DI QUINDICI GIORNI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI DICHIARARE L'URGENZA DEL REGOLAMENTO SOTTOPOSTO ALLA SUA APPROVAZIONE. IN TALE IPOTESI LO STESSO E' TENUTO AD ESPLICITARE NELLE DELIBERAZIONI LE MOTIVAZIONI DELL'URGENZA.

08. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI AL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO REGOLAMENTO.

09. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

10. I REGOLAMENTI SONO DEPOSITATI NELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE A LIBERA VISIONE DI OGNI INTERESSATO.

ART. 77

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DA APPLICARE, IN DIPENDENZA DALLA ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO, REGIONE O COMUNITA' EUROPEA RECEPENDO, ADEGUANDO ED ADATTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE

LE NUOVE DISPOSIZIONI, IN PARTICOLAR MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE STESSO.

02. LE NORME DEVONO ESSERE POSTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO NORMATIVO DELLA COSTITUZIONE, DELLA LEGGE 142/90 E DELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE NELLE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO.

03. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 HANNO NATURA REGOLAMENTARE E GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE OSSERVATI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

04. CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI E' ISTITUITA, PER LE FINALITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, UNA SPECIALE COMMISSIONE TECNICA PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E COMPOSTA SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, CHE NE DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO.

ART. 78

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTI.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142

. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE

NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

PARTE 06

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 79

FONTI DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

01. AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATUTARIA E DEI REGOLAMENTI.

02. COSTITUISCONO FONTI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO ALTRESI':

A) LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO STESSO IN UNO CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) I PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 05 E 128 DELLA COSTITUZIONE;

C) LE LEGGI ORDINARIE DI PRINCIPIO CHE HANNO RICONOSCIUTO LA POTESTA' STATUTARIA DI COMUNI E PROVINCE;

D) L' ARTT. 12 DELLE PRELEGGI.

03. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE PUGLIA, NONCHE' TUTTI GLI ATTI NORMATIVI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO O DELLA REGIONE PUGLIA.

ART. 80

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO MESI DODICI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. I REGOLAMENTI VIGENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE MANTENGONO EFFICACIA SINO ALLA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI CHE APPROVANO I NUOVI, FATTI SALVI I CASI DI NORME INCOMPATIBILI CON LA LEGGE O CON LO STATUTO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

04. ENTRO MESI DODICI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE O ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

ART. 81

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO DAL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA, AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI. IL COMUNE PROVVEDE A GARANTIRE ADEGUATA INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA' A MEZZO MANIFESTI PUBBLICI AFFISSI NEL COMUNE A FAR TEMPO DALLA DATA DI AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO E PER VENTI GIORNI CONSECUTIVI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA.